

IL RETTORE

Prot. 4920-11/1

Bari, 14 marzo 2019

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Pubblicazioni
Via Arenula n.70
00186 R O M A

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sulla **G.U.R.I.** del D.R. N. 175/2019
relativo allo Statuto modificato del Politecnico di Bari.

Si trasmettono, allegate alla presente nota, n. 2 copie conformi
all'originale del Decreto Rettorale in oggetto.

Si prega Codesto Ministero di voler pubblicare il suddetto Decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.



Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Eugenio Di Sciascio.



POLITECNICO DI BARI

D.R. N 175/2019

IL RETTORE

- VISTA la legge del 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012;
- VISTA la delibera del 26 settembre 2018 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta hanno approvato la proposta di modifica dello Statuto;
- VISTA la nota prot. n. 19104 del 4 ottobre 2018 con la quale è stato inviato lo Statuto modificato al MIUR;
- VISTE le osservazioni pervenute dal MIUR con nota del 27 novembre 2018 -nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito;
- CONSIDERATE le proposte di adeguamento alle osservazioni proposte;
- VISTA la delibera del 21 dicembre 2018 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta hanno approvato le ulteriori proposte di modifica;
- VISTE le ulteriori osservazioni pervenute dal MIUR con nota del 5 febbraio 2019;
- VISTA la delibera del 27 febbraio 2019 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta hanno approvato le ulteriori modifiche dello Statuto;
- VISTA la nota prot. n. 4390 del 7 marzo 2019 con la quale è stata trasmessa l'ulteriore proposta di modifica dello Statuto al MIUR per il richiesto parere;
- VISTA la nota prot. n. 4825 del 14 marzo 2019 con la quale il MIUR ha concesso il nulla-osta per la pubblicazione del testo dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

DECRETA

- Art. 1. E' emanato il nuovo Statuto del Politecnico di Bari nel testo allegato al presente Decreto, di cui è parte integrante e sostanziale. Contestualmente viene abrogato il vigente statuto emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012.

Art.2. Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta di Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art.3. Il nuovo Statuto del Politecnico di Bari entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Bari, 14 marzo 2019



Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Di Sciascio", is written over the typed name.

STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI

Art. 1 – Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, è una Università pubblica e autonoma italiana che ha quali finalità il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale, la formazione superiore e il trasferimento tecnologico, prioritariamente negli ambiti dell'Ingegneria, dell'Architettura e del Design e in generale della cultura politecnica.
2. Il Politecnico riconosce nel presente Statuto lo strumento normativo per organizzare e svolgere la propria missione, quale espressione della propria autonomia e con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.
3. Il Politecnico opera nell'interesse primario della collettività, assicurando libertà di insegnamento e ricerca, come garantiti dalla Costituzione della Repubblica. Esso considera parte integrante della propria missione istituzionale il rapporto con il territorio e la collettività in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo.
4. Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i livelli, azioni di controllo e valutazione finalizzate sia al miglioramento continuo della qualità sia alla allocazione delle risorse.
5. Il Politecnico è un'istituzione pubblica dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Esso opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, promuovendo la più ampia partecipazione e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.
6. Il Politecnico persegue l'efficace attuazione della sua missione istituzionale attraverso la valorizzazione continua delle capacità scientifiche e didattiche dei docenti, delle capacità professionali del personale dell'Ateneo, e con il coinvolgimento pro-attivo della componente studentesca.
7. Tutti i componenti della comunità del Politecnico sono chiamati a contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali in base ai rispettivi ruoli, responsabilità e autonomie.
8. Il Politecnico riconosce la dignità di ogni persona nel lavoro e nello studio e garantisce parità di trattamento, promuovendo ogni iniziativa volta ad abbattere discriminazioni nella formazione, nella progressione di carriera, nell'orientamento e nell'accesso al lavoro.
9. Il Politecnico è dotato di un Codice Etico e di comportamento e garantisce il rispetto dei principi e delle regole in esso contenuti, operando per promuovere la qualità della vita dei dipendenti e degli studenti.
10. Il Politecnico favorisce la cooperazione con altre Università, Enti di Ricerca e Organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, finalizzata al perseguimento dell'eccellenza scientifica, didattica e organizzativa.
11. Il Politecnico promuove l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, didattica e formazione, incentivando la mobilità internazionale di docenti, studenti e personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
12. Il Politecnico garantisce la salvaguardia della propria memoria storica, finalizzata al progresso scientifico, tecnologico e didattico.
13. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.
14. Il Politecnico sostiene l'Associazione Laureati del Politecnico, con la finalità di preservare il legame individuale e professionale con gli ex allievi e di favorire iniziative legate all'orientamento professionale degli studenti, all'inserimento nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei percorsi post lauream.
15. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna alla loro osservanza; garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela dell'ambiente.

16. Il Politecnico di Bari condivide i valori alla base del concetto di sviluppo sostenibile e si impegna ad assumere azioni concrete volte alla sua realizzazione negli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione e nella gestione delle proprie attività.
17. Il Politecnico riconosce e adotta i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Art. 2 – Soggetti

1. Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, gli studenti e i collaboratori esterni.
2. I docenti sono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché gli altri docenti dei ruoli a esaurimento.
3. Il Decano è il professore a tempo pieno con la maggior anzianità nel ruolo di ordinario e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età anagrafica. Con gli stessi criteri è individuato un Decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.
4. Il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario è costituito dai dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.
5. Gli studenti sono coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attività di formazione del Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti; questi non godono dell'elettorato attivo e passivo.
6. I collaboratori esterni sono coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo di attività presso il Politecnico.

Art. 3 – Libertà di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce la libertà di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto degli obiettivi formativi e di qualità della didattica fissati dai regolamenti e dagli Organi di Ateneo.
3. Il Politecnico assicura il coordinamento tra programmi di ricerca e attività formative. Le attività formative sono elaborate dalla comunità scientifica di riferimento, mirando a ottenere efficienza ed efficacia di tali attività, anche promuovendo la sperimentazione di modalità innovative di fruizione della didattica. Il Politecnico si impegna ad adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tal fine esso si può avvalere anche della collaborazione di organizzazioni professionali, datoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico e una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società, a livello dei più elevati standard internazionali.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari e fa sì che la contribuzione richiesta agli studenti tenga conto sia delle condizioni economiche sia del merito. Esso promuove, su base selettiva, ulteriori servizi e interventi di valorizzazione delle capacità degli studenti meritevoli, tenuto conto delle condizioni economiche.
3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream degli studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità istituzionali.
5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili, organizzando attività tutoriali, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche.

6. Il Politecnico incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione di contenuti didattici, culturali e organizzativi.

Art. 5 – Doveri e responsabilità

1. Tutti i componenti della comunità del Politecnico sono tenuti alla:
 - a. leale osservanza dello Statuto, del Codice Etico e di comportamento e dei regolamenti di Ateneo;
 - b. leale cooperazione nelle attività scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;
 - c. appropriata utilizzazione delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico.
2. I docenti e il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali, ivi compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni in cui sono chiamati a operare.
3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno l'obbligo di adempiere lealmente e tempestivamente alle richieste di documentazione e servizi.

Art. 6 – Formazione e professionalità

1. Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento, valorizzando le professionalità acquisite.
2. Il Politecnico si impegna a favorire la formazione trasversale in settori non di diretta pertinenza del personale interessato ma utile alla crescita delle competenze nell'ottica, altresì, della mobilità interdisciplinare/intersettoriale interna.

Art. 7 – Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico promuove e sostiene i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive della sua comunità, anche attraverso apposite modalità organizzative con organismi esterni, privilegiando le iniziative autogestite, promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative autogestite dagli studenti in materia di attività ricreative, culturali e sportive.

Art. 8 – Autonomia

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito.
3. Sono regolamenti generali:
 - a. il Regolamento di Ateneo – approvato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti e i Dipartimenti – che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo;
 - b. il Regolamento Didattico di Ateneo – approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti – che disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;
 - c. il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità – approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, il Consiglio degli Studenti per le questioni riguardanti gli studenti, e i Dipartimenti – che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilità;
 - d. il Regolamento Elettorale – approvato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti – che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente Statuto;
 - e. il Regolamento del Consiglio degli Studenti – adottato dallo stesso Consiglio e approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione – che ne disciplina il funzionamento;

- f. il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti – che ne disciplina il funzionamento;
 - g. gli altri regolamenti di Ateneo – approvati dagli organi di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti – che disciplinano le altre materie di interesse generale per l’Ateneo.
4. I regolamenti dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali, delle Scuole e di altre eventuali strutture, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti.
 5. L’approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 6, Legge 9 maggio 1989, n. 168.
 6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.
 7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l’adozione.

Art. 9 – Norme di riferimento

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per quanto non specificato nel presente Statuto o nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.

Art. 10 – Organi di Ateneo

1. Gli organi di Ateneo, siano essi di governo, di controllo, di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con i propri compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalità di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati della gestione.
2. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono organi di governo; il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il Nucleo di Valutazione è organo di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa; il Direttore Generale è l’organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell’Ateneo.
3. Il Collegio di Disciplina è organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.
4. Il Consiglio degli Studenti è organo con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
5. Il Comitato Unico di Garanzia è organo per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. La Commissione Etica è organo istruttorio di verifica della rispondenza dei comportamenti al Codice Etico.
7. La Scuola di Dottorato è organo istruttorio e consultivo che ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attività formative relative ai corsi di Dottorato di ricerca a essa afferenti.
8. Il Presidio di Qualità è organo istruttorio e consultivo, che ha il compito di supervisionare lo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure di assicurazione della qualità dell’Ateneo.

Art. 11 – Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore emana lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti, curandone l’osservanza; garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti; esercita l’autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge e può irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; è promotore dello sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.
3. Il Rettore, in particolare:

- a. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;
 - b. propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti;
 - c. propone al Consiglio di Amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli Studenti;
 - d. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - e. rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o del Direttore Generale
 - f. adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti;
 - g. indice almeno annualmente una Conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attività svolte;
 - h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari delle università italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento del docente nell'organico dei professori del Politecnico.
5. L'elettorato attivo spetta:
- a. a tutti i docenti a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010 n. 240
 - b. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010 n. 240, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lett. a) ed elettorato attivo dei predetti ricercatori, il cui valore comunque non può essere superiore a un sesto;
 - c. a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - d. a tutti gli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento, delle Scuole e delle Commissioni Paritetiche, nonché da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) del presente comma ed elettorato attivo degli studenti.
6. Il Rettore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità nel ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il più anziano anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal Regolamento Elettorale.
7. Al Rettore può essere attribuita un'indennità di carica.
8. Il Rettore nomina il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
9. Il Rettore può designare uno o più Prorettori individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, in relazione alle esigenze funzionali in settori di rilevante importanza e complessità, che comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale. I Prorettori sono incaricati di curare più direttamente i settori in questione, ferme restando le responsabilità di indirizzo, iniziativa e di coordinamento del Rettore. Il Rettore può anche individuare fra i docenti dell'Ateneo dei Delegati per specifiche attività. Della designazione è data comunicazione al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai Prorettori e ai Delegati non

spetta alcuna indennità di carica.

Art. 12 – Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo del Politecnico. A esso è demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le Scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. Il Senato Accademico, in particolare:
 - a. approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalità ivi previste, nonché tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - b. approva il Codice Etico e di comportamento, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - c. approva, in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di Statuto;
 - d. approva l'istituzione e propone l'attivazione dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;
 - e. delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneità dei Settori Scientifici Disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti i Dipartimenti interessati;
 - f. delibera, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del Codice Etico e di comportamento ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del Collegio di Disciplina;
 - g. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
 - h. esprime parere obbligatorio sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti;
 - i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;
 - j. esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;
 - k. delibera sui criteri di qualificazione scientifica e didattica per il reclutamento del personale docente;
 - l. approva il calendario annuale delle attività didattiche, sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita;
 - m. esprime parere obbligatorio sulla nomina del Direttore Generale;
 - n. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;
 - o. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;
 - p. formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;
 - q. vigila sull'assegnazione dei carichi e compiti didattici dei docenti;
 - r. può proporre al corpo elettorale, non più di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al Rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il Decano del Politecnico è tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalità di computo dei voti dell'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Rettore sfiduciato decade immediatamente, ed è sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal Decano del Politecnico fino all'elezione del nuovo Rettore, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;
 - s. esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Sono componenti del Senato Accademico:
 - a. il Rettore con funzioni di presidente;
 - b. tre studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, e uno studente di dottorato di ricerca, eletto da e tra tutti gli studenti di dottorato;
 - c. quattro Direttori di Dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale;
 - d. tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui:
 - uno delle Aree CUN 01, 02 e 03;
 - uno dell'Area CUN 09;
 - uno dell'Area CUN 08 integrata da tutte le altre Aree CUN non citate precedentemente;
 - e. tre professori associati, eletti da tutti i professori associati;
 - f. due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori;
 - g. due rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. Ai componenti del Senato Accademico può essere attribuita un'indennità di carica.
8. Il Senato Accademico è convocato su iniziativa del Rettore con frequenza almeno trimestrale.
9. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalità ivi previste;
 - b) approva il budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - c) approva il bilancio di esercizio;
 - d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalità del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico, e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il Senato Accademico;
 - e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;
 - f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;
 - g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e sedi didattiche, sentito il Consiglio degli Studenti e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di Dipartimenti, Scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del Rettore;
 - j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne dà attuazione, tenuto conto delle priorità e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal Senato Accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
 - k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di Disciplina, acquisito il parere del Senato Accademico;

- l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei Dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - m) approva, in seduta congiunta con il Senato Accademico, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di Statuto;
 - n) conferisce, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale;
 - o) delibera l'ammontare di tutte le indennità di carica;
 - p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:
- a. il Rettore con funzioni di presidente;
 - b. due rappresentanti degli studenti eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi;
 - c. due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto né ricoprono ruoli al suo interno, di nazionalità anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualità scientifica, designati dal Senato Accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dalle Associazioni Imprenditoriali, dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del territorio, e dal Consiglio degli Studenti del Politecnico;
 - d. quattro docenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato, di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualità scientifica, eletti da tutti i docenti del Politecnico;
 - e. un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, di comprovata competenza in campo gestionale del Politecnico, eletto dal medesimo personale.
- Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al Nucleo di Valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal Senato Accademico con proprio Regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera e), il Nucleo è integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
 5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.
 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
 7. La designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
 8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di carica.
 9. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'università e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio è nominato con decreto del Rettore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.
4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
5. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.
2. Il Nucleo è composto da sette componenti compreso il Coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.
3. Il Nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:
 - a. valuta le attività di didattica, e specificatamente la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - b. valuta l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
 - c. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d. svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al D.Lgs. n. 27 ottobre 2009, n 150;
 - e. verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di competenza richiesti.
4. Sono componenti del Nucleo:
 - a. uno studente eletto dal Consiglio degli Studenti in seno allo stesso;
 - b. sei esperti in materia di valutazione, tra cui il Coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualità scientifica, proposti dal Rettore e nominati dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
5. Almeno tre dei componenti del Nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, così come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Il Nucleo opera in piena autonomia e riferisce al Rettore dell'attività svolta. L'Ateneo è tenuto ad assicurare al Nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità di carica.
8. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
9. Il Nucleo vigila affinché i Corsi di Studio dell'Ateneo tengano conto delle valutazioni e delle proposte avanzate dal Presidio di Qualità di Ateneo e dalle Commissioni Paritetiche.

Art. 16 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il Direttore Generale:
 - a. svolge l'attività generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;
 - b. cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
 - c. presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
 - d. predispose il budget previsionale, il bilancio di esercizio e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.
3. L'incarico di Direttore Generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di

Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico. L'incarico può essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalità previste dalla legge.

4. Il Direttore Generale è scelto, mediante avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il Direttore Generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. Il Direttore Generale può nominare un Vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria più elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 17 – Collegio di disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Esso è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti confermati e in regime di tempo pieno. L'elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso il Politecnico. I componenti del Collegio sono eletti, a scrutinio segreto, previa emanazione di un avviso pubblico sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilità alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori, confermati e a tempo pieno, in servizio presso il Politecnico o in altri Atenei italiani.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. In assenza di un numero sufficiente di candidati, il Senato Accademico, procede alla nomina, su proposta del Rettore, dei professori e ricercatori necessari alla composizione dell'organo.

I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Se il procedimento disciplinare riguarda il Rettore, il potere disciplinare è in capo al Decano dell'Ateneo. Ove il procedimento disciplinare interessi un componente dello stesso Collegio, questi viene sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.
5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso fino alla

ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese.

Art. 18 – Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a. propone regole generali per lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego delle risorse destinate alle finalità di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;
 - b. concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
 - c. promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - d. esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d) ed f) nonché su ogni altro regolamento inerente la didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;
 - e. esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
 - f. esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;
 - g. esprime parere sul budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;
 - h. esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.
3. Il Consiglio è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio nonché alle Giunte di Dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun Corso di Studio in ragione di uno per i Corsi di Studio con un numero di iscritti fino a mille, e due per i Corsi di Studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi.
4. Il Consiglio viene rinnovato ogni due anni.
5. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 19 – Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia, istituito dal Politecnico ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualità complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.
2. Il Comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parità al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità e sull'età. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione.

3. Il Comitato è formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non, del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico consultano il Comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.
6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante può essere rinnovato una sola volta.

Art. 20 – Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a più Settori Scientifico Disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su più sedi e in collaborazione con altri enti, le attività di ricerca scientifica, didattiche e formative nonché quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Il Dipartimento cura, anche in concorso con altri Dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e svolgimento delle attività didattiche e formative. Assicura altresì il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca, nell'ambito delle proprie attività, con il coordinamento, rispettivamente, delle Scuole e della Scuola di Dottorato, ove costituite.
4. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore di Dipartimento;
 - b. il Consiglio di Dipartimento;
 - c. la Giunta di Dipartimento;
 - d. la Commissione Paritetica.
6. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Dipartimento, se già costituito.
7. Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il Consiglio di Amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attività istituzionali svolte, nei limiti fissati dalle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
8. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a terzi, nell'osservanza delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
9. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalità definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa.
10. A ciascun Dipartimento è assegnato un Responsabile dei servizi amministrativi.

Art. 21 – Costituzione e disattivazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è costituito se vi afferiscono almeno trentotto docenti, di cui almeno trentacinque a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n.

240.

2. Il Dipartimento che abbia un numero di docenti inferiore a trentacinque alla data del primo ottobre di ogni anno, viene disattivato in accordo con le norme vigenti.
3. La costituzione e la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 22 – Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il Direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Elettorale.
2. Al Direttore può essere attribuita un'indennità di carica.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività istituzionali.
4. Il Direttore, in particolare:
 - a. convoca e presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b. adotta, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
 - c. assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, e cura i rapporti con gli organi accademici;
 - d. vigila sulle attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento e sull'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - e. cura la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità;
 - f. è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, è responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalità, responsabilità e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - g. adotta, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento;
 - h. autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - i. sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;
 - j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. È compito inoltre del Direttore, coadiuvato dalla Giunta e con il supporto del Responsabile dei servizi amministrativi:
 - a. elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
 - b. predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - c. promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
6. Il Direttore designa il proprio Vicario tra i professori afferenti al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al Dipartimento. Di tale delega è data comunicazione al Consiglio e al Rettore.

Art. 23 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle

attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dei servizi amministrativi.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio:
 - a. due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci;
 - b. due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale;
 - c. una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al Dipartimento. Tale rappresentanza è chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z) e q) – quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti, nonché su ogni altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti.
4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera a), è pari a quella del Direttore di Dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) è biennale.
5. I corpi elettorali e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.
6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
7. Su proposta del Direttore, alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, un componente del Centro Servizi di Ateneo e il Responsabile della Segreteria Studenti o un suo delegato, nonché altri soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:
 - a. promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - b. propone, anche in collaborazione con altri Dipartimenti o con altri Atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del Collegio dei Docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;
 - c. programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attività di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
 - d. assegna ai docenti i carichi didattici, i compiti didattici e di tutorato;
 - e. avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
 - f. propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili;
 - g. formula le proposte di chiamata dei docenti;
 - h. esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti svolgere attività didattiche o di ricerca presso altri Atenei;
 - i. esprime parere in merito alla possibilità per i docenti afferenti di svolgere attività didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
 - j. programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - k. definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo;
 - l. promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e partecipando a bandi e avvisi, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - m. esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del

Dipartimento;

- n. propone attività formative post lauream, anche in concorso con altri Dipartimenti, strutture o Atenei;
- o. definisce la struttura organizzativa del Dipartimento e delle sue eventuali sezioni;
- p. propone, d'intesa con altri Dipartimenti, la costituzione delle Scuole;
- q. approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo;
- r. approva le spese, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- s. approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalità;
- t. procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei Corsi di Studio, sentita a fini di coordinamento la Scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi Corsi e dei relativi insegnamenti;
- u. delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, il conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche anche integrative, in accordo con il Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia;
- v. su proposta del Consiglio di Corso di Studio, approva i piani di studio individuali degli studenti;
- w. su proposta del Consiglio di Corso di Studio, delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonché convalida l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
- x. su proposta del Consiglio di Corso di Studio, fissa gli obblighi degli studenti che provengano da altra sede o da altro Corso di Studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;
- y. di concerto con le strutture didattiche, organizza l'attività di tutorato alla pari, nell'ambito delle risorse assegnate;
- z. propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
- aa. esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.

Art. 24 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per:
 - a. l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
 - b. l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
 - c. la gestione complessiva del Dipartimento.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicario con voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e dal Responsabile dei servizi amministrativi.
3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di Dipartimento, e hanno la stessa durata.
4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
5. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti.
6. La Giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 25 – Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento

1. Il Responsabile dei servizi amministrativi predispose tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.
2. Il Responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:
 - a. collabora con il Direttore del Dipartimento nelle attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - b. coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'elaborazione della proposta di budget annuale e

- pluriennale del Dipartimento;
- c. coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo-contabili assumendo in solido la responsabilità dei conseguenti atti;
- d. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.

Art. 26 – Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica è composta da:
 - a. Direttore del Dipartimento;
 - b. quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento;
 - c. cinque rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo Consiglio.
2. Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente sono svolte rispettivamente dal Direttore di Dipartimento e da uno studente.
3. La Commissione, in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;
 - b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - c) esprime parere circa la compatibilità tra gli obiettivi formativi di ogni Corso di Studio e i crediti assegnati alle attività formative previste.
4. La Commissione redige con frequenza almeno annuale una relazione sulle attività svolte, nella quale possono essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico sul sito del Politecnico, dettagliati per docente, disciplina e corso di insegnamento. La relazione di cui sopra è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio del Dipartimento e della Scuola, ove costituita, ed è altresì trasmessa al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. La durata, le procedure per l'elezione o la designazione dei componenti e le norme generali di funzionamento della Commissione sono precisate in apposito regolamento.
6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attività didattiche, anche integrative, e per l'affidamento di contratti di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.

Art. 27 – Dipartimenti e Centri interuniversitari

1. Il Politecnico, unitamente ad altri Atenei, può dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari, che possono avere autonomia amministrativa e gestionale e che sono articolati e regolati da apposite convenzioni.

Art. 28 – Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, la modifica e la soppressione dei Centri Interdipartimentali, sulla base delle proposte dei Dipartimenti interessati.
3. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 29 – Scuola

1. È consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di Scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche erogate da due o più Dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.

2. L'elenco dei Corsi di Studio afferenti a ogni Scuola è contenuto nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Sono organi della Scuola:
 - a. il Direttore della Scuola;
 - b. il Consiglio della Scuola.
4. Il Senato Accademico delibera l'istituzione della Scuola su proposta di uno o più Dipartimenti e ne propone l'attivazione al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.
5. Il Regolamento Didattico definisce le modalità di costituzione della Scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte.
6. La Scuola non ha autonomia di spesa.

Art. 30 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Scuola.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio della Scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutività alle relative deliberazioni;
 - b. vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola;
 - c. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Il Direttore è eletto fra i docenti di ruolo componenti del Consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Elettorale.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.
5. Il Direttore designa, tra i docenti componenti il Consiglio della Scuola, un Vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
6. Il Direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti.
7. Al Direttore può essere attribuita un'indennità di carica.

Art. 31 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a. dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b. dai Direttori dei Dipartimenti che compongono la Scuola, ovvero da loro delegati;
 - c. dai Coordinatori dei Corsi di Studio di pertinenza della Scuola;
 - d. da una rappresentanza dei docenti delle Giunte dei Dipartimenti che compongono la Scuola, in misura proporzionale alla quantità di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3;
 - e. da una rappresentanza degli studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere y), e z), nonché tutte le altre a esso demandate dalle norme vigenti.
3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che compongono la Scuola.
4. Tutti i componenti possono far parte del Consiglio di una sola Scuola, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento.

Art. 32 – Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto dai Docenti che svolgono in tale Corso il carico didattico e/o compito didattico o l'incarico di docenza per l'anno accademico di riferimento e da una rappresentanza degli studenti appartenenti al Corso di Studio, in numero e in conformità ad apposito Regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio del Corso di Studio:

- a. propone alla struttura didattica competente, il Regolamento Didattico del Corso di Studio;
 - b. propone alla struttura didattica competente, le variazioni dell'ordinamento del Corso di Studio;
 - c. cura la coerenza dei programmi di insegnamento con l'offerta formativa prevista nel Regolamento Didattico, verificando l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie, anche tenendo conto dei risultati delle attività della Commissione Paritetica;
 - d. propone alla struttura didattica competente, l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attività didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del Corso di Studio.
3. Il Coordinatore del Corso di Studio è un docente di ruolo, eletto dai componenti di tale Corso; resta in carica per un triennio, durante il quale deve mantenere il carico didattico principale nell'ambito dello stesso Corso di Studio. Il mandato del Coordinatore è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
 4. Il Coordinatore, in particolare:
 - a. convoca, con frequenza non inferiore a una volta per semestre, e presiede il Consiglio di Corso di Studio, curandone l'ordine del giorno e dando esecutività alle relative deliberazioni;
 - b. vigila sulle attività didattiche che fanno capo al Corso di Studio;
 - c. svolge funzioni di raccordo con il Dipartimento (o Scuola, se attivata) cui afferisce il Corso di Studio e con i Dipartimenti coinvolti nella attività didattica.
 5. Il Coordinatore può designare un Vicario, scelto tra i docenti afferenti al Corso di Studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 33 – Garante degli Studenti

1. Il Garante è il riferimento super partes che riceve le richieste di intervento degli studenti su eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del Codice Etico e di comportamento da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilità e consistenza e riferisce al Rettore per eventuali successivi interventi.
2. Il Garante è un docente del Politecnico, nominato dal Senato Accademico tra una rosa di persone espressa dal Consiglio degli Studenti, dura in carica un triennio ed è rinnovabile una sola volta.
3. La disciplina delle funzioni del Garante è prevista in apposito regolamento.

Art. 34 – Centri di servizio

1. Possono essere costituiti appositi Centri di servizio quali strutture organizzative dedicate alla gestione unitaria, coordinata e programmata delle attività amministrative e contabili di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, al Placement, che interessino l'Ateneo nel suo complesso ovvero più Dipartimenti.
2. Tali Centri sono privi di autonomia finanziaria e di spesa e dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Possono inoltre essere articolati in unità organizzative di secondo e terzo livello.
3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione di tali Centri sono contenute nel Regolamento di Ateneo e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 35 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha quale compito l'acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Le norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.

Art. 36 – Presidio di Qualità di Ateneo

1. Il Presidio di Qualità (PQA) è un elemento centrale del sistema di autovalutazione attraverso cui gli Organi di Governo dell'Ateneo realizzano la propria politica della qualità nella ricerca, nella didattica e nella terza missione.
2. Il PQA è composto da un professore ordinario designato dal Rettore, con funzioni di Presidente, e da due docenti designati da ciascun Dipartimento, che abbiano una consolidata esperienza scientifica e didattica.
3. In particolare, il PQA, recependo le indicazioni del Nucleo di Valutazione, persegue le proprie finalità attraverso:
 - a. la supervisione dello svolgimento delle procedure di gestione della qualità dell'Ateneo e dei singoli Dipartimenti;
 - b. la proposta di strumenti comuni per la gestione della qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione a livello di Ateneo e di Dipartimento;
 - c. l'affiancamento dei Consigli di Corso di Studio per l'assicurazione della qualità della didattica, nonché dei Direttori di Dipartimento, anche per le attività relative alla ricerca e alla terza missione;
 - d. il coordinamento con il Nucleo di Valutazione;
 - e. il coordinamento con le Commissioni Paritetiche, curando il corretto flusso informativo per la stesura dei rapporti delle Commissioni stesse.

Art. 37 – Commissione Etica

1. La Commissione Etica è l'organo con funzioni consultive, di ricerca e controllo, in merito all'applicazione e al rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento da parte della Comunità universitaria.
2. La Commissione Etica:
 - a. accerta, su segnalazione, le violazioni del Codice Etico e di comportamento e favorisce, ove possibile, la composizione amichevole di eventuali controversie.
 - b. qualora la Commissione ritenga che la violazione del Codice Etico e di comportamento rientri nelle competenze del Comitato Unico di Garanzia o del Collegio di Disciplina, trasmette a essi la pratica e la documentazione;
 - c. negli altri casi, la Commissione propone al Rettore l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli inadempienti.
3. La Commissione Etica è composta da tre docenti, un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, uno studente. I componenti di tale Commissione sono nominati con decreto rettorale, su designazione del Senato Accademico nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dal Rettore, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, designata dal Consiglio degli Studenti. Collabora con la Commissione un funzionario amministrativo, senza diritto di voto.
4. Gli atti della Commissione Etica devono essere motivati e l'accesso a essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 38 – Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attività formative relative ai corsi di Dottorato di ricerca a essa afferenti.
2. Sono organi della Scuola di Dottorato: il Consiglio e il Direttore.
3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - a. designare il Direttore della Scuola;
 - b. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività dei corsi di Dottorato;
 - c. promuovere gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali e aziende pubbliche e private; proporre al Senato Accademico il numero di posti per l'attivazione annuale dei Corsi di Dottorato;

- d. coordinare le proposte dei Dipartimenti in ordine al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
 - e. definire, per ciascun Corso di Dottorato, i requisiti scientifici richiesti per far parte del Collegio dei docenti e proporre al Senato eventuali modifiche riguardanti la composizione del Collegio stesso;
 - f. approvare la relazione finale delle attività di ciascun Ciclo di Dottorato;
 - g. preparare una relazione annuale sulle attività della Scuola e dei Dottorati da presentare al Senato Accademico;
 - h. presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato.
4. Il Consiglio della Scuola è costituito:
- a. da tre a cinque professori universitari, di cui almeno uno in settori di base, anche esterni al Politecnico, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attività scientifica;
 - b. dai Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico, afferenti alla Scuola;
 - c. da due rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca presso il Politecnico, eletti con modalità definite dal Regolamento per le Elezioni generali studentesche.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio dura tre anni. I Coordinatori possono essere sostituiti da un componente del Collegio dei docenti nelle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
6. Il Consiglio può invitare alle sue adunanze, senza diritto di voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive e associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, su designazione degli enti stessi.
7. Il Direttore della Scuola di Dottorato è il responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola. Il Direttore è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della Scuola, tra i professori componenti del Consiglio stesso, che non siano Coordinatori di Dottorato; il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore designa tra i professori del Consiglio della Scuola un Vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
8. Il funzionamento della Scuola di Dottorato è definito da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Art. 39 – Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attività di formazione linguistica, di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue, nonché di supporto alla verifica degli obblighi formativi relativi all'accertamento della conoscenza delle lingue.
2. Il Centro, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresì a utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.
3. Il Presidente del Centro è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Le modalità di funzionamento e di assegnazione di personale del Centro sono regolate da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 – Attività universitaria

1. L'attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio. In particolare, il Politecnico:
 - a. organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1;
 - b. rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c. istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione, ivi comprese le attività promosse dagli studenti;
 - d. attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - e. realizza ogni altra attività didattica prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.
3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalità, svolge l'attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli artt. 1 e 3.
4. Il Politecnico svolge attività di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonché occasione di arricchimento delle conoscenze. Svolge in particolare:
 - a. attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio;
 - b. attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
 - c. attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualità e alla bellezza del territorio.
5. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.

Art. 41 – Capacità giuridica

1. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalle norme vigenti, il Politecnico può, in particolare:
 - a. effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa;
 - b. concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
 - c. concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;
 - d. stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - e. svolgere contrattazione attiva.

Art. 42 – Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, il Politecnico può federarsi con altri Atenei, Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. 43 – Partecipazione a organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro e in conformità alla legislazione vigente (D.Lgs n. 175 2016).
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
 - a. preventivo riconoscimento, da parte del Senato Accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico;
 - b. disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste;
 - c. destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;
 - d. devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
 - e. intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
 - f. gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;

- g. predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicità dei risultati.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, il Politecnico può inoltre:
- intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze;
 - costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nell'ambito della ricerca, della didattica e di altre attività culturali;
 - istituire organismi per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici;
 - promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni pubbliche e private;
 - costituire o partecipare a società per azioni, società a responsabilità limitata o ad altre forme associative di diritto privato con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di altre attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
5. Nessun onere finanziario o obbligo di versamento ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli Organi competenti in relazione alle attività di cui al comma 3 può essere assunto o gravare sull'Ateneo, anche nel caso in cui sia necessario procedere al ripiano di eventuali perdite.
6. Per lo svolgimento delle attività strumentali, di supporto alla didattica e alla ricerca anche al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, il Politecnico può avvalersi, in qualità di ente di riferimento, di una Fondazione universitaria di diritto privato partecipata da enti, associazioni e imprese, in conformità al D.P.R. n. 254 2001. Con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Politecnico può conferire a tale Fondazione attività e beni, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo. La Fondazione è disciplinata da apposito statuto, la cui approvazione, nonché le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico.
7. Il Politecnico opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore.
8. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a società di spin-off e di star-up, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente Statuto.
10. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 44 – Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

- I diritti a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate nell'ambito di attività di ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.

Art. 45 – Norme elettive generali

- Sono cariche collegiali: i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione e del Collegio di Disciplina.
- Sono cariche monocratiche: il Rettore, il Prorettore Vicario, i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle Scuole – ivi compresa la Scuola di Dottorato – ove istituite, i Presidenti dei Centri interdipartimentali, i Coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i Direttori e i Presidenti delle Scuole di specializzazione.

3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del Rettore che dura in carica sei anni e della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico.
4. I componenti degli organi di governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti più di due volte consecutive o complessivamente più di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.
5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente Statuto, sono nominati con decreto rettorale.
6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: Rettore, Consiglio di Amministrazione, Direttori di Dipartimento, Senato Accademico.
7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico è disciplinata dal Regolamento Elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il Decano competente svolgerà le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.
8. Nella definizione dell'elettorato attivo e passivo delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.
9. Nei casi non espressamente previsti dallo Statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico.

Art. 46 – Incompatibilità, divieti e rinnovi

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato qualora vi risultino eletti;
 - b. ricoprire la carica di Direttore o Presidente, ovvero consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione.
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresì:
 - a. ricoprire la carica di Rettore, ovvero di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici;
 - b. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e la ricerca e nell'ANVUR;
 - c. rivestire alcun incarico di natura politica;
 - d. assumere cariche direttive o amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.
3. Nessun dipendente del Politecnico può far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Tutte le cariche di cui al presente Statuto, fatta eccezione per quella del Rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.
5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del Codice Etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del Collegio di Disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.

Art. 47 – Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze

1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente Statuto è riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo è riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo è riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.
4. L'elettorato passivo è precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Rettore, per violazione del Codice Etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del Collegio di Disciplina di cui all'art. 17, comma 4.

Art. 48 – Indennità

1. Le indennità di carica di cui al presente Statuto non sono cumulabili tra loro.

Art. 49 – Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie

1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 50 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo Statuto stesso.
3. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 51 – Revisione dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi sono tenuti inoltre a esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti, convoca una specifica Conferenza d'Ateneo allo scopo di una preventiva discussione sui contenuti della proposta e, nei successivi trenta giorni, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche di Statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 52 – Interpretazione

1. L'interpretazione autentica delle norme del presente Statuto è demandata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse modalità previste dall'art. 51, comma 2.

Art. 53 – Norme transitorie

1. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi, ivi inclusi i coordinatori dei Corsi di Studio, in carica all'entrata in vigore dello Statuto restano in carica fino al naturale termine del mandato e sono valutati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. La norma relativa alla rappresentanza studentesca nel Senato Accademico, di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), entra in vigore con il primo mandato successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con decreto rettorale n. 128/2012.

**La presente copia è conforme all'originale
e si compone di n. 25 pagine**

